

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Approvato con deliberazione consiliare n. ____ del _____

TITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione alle agevolazioni relative al pagamento del servizio di mensa scolastica erogato dal Comune di Azzano Decimo.
- 2. L'ISEE valuta in maniera standardizzata ed uniforme, la capacità economica del nucleo familiare che intende accedere alle agevolazioni.
- 3. Per il calcolo e la validità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l'Amministrazione Comunale si avvale di quanto previsto dal Decreto Direttoriale 7/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero utilizza l'ISEE calcolato dall'INPS.

Art. 2 - FINALITA'

- 1. L'obiettivo principale dell'ISEE è di garantire le agevolazioni, impegnandosi nella direzione di una maggiore equità e compatibilità con i vincoli di bilancio.
- 2. L'intento è di avere un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della contribuzione rispetto al servizio erogato.

TITOLO 2 - AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Art. 3 - REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE AGEVOLATA e FASCIE ISEE

- 1. Tutte le famiglie che hanno i figli iscritti presso una delle scuole appartenenti all'Istituto Comprensivo di Azzano Decimo possono presentare domanda di agevolazione per il pagamento del servizio di mensa scolastica.
- 2. Le agevolazioni relative al pagamento del servizio di mensa scolastica, consistenti nell'applicazione in misura ridotta della tariffa base possono essere concesse secondo la seguente tabella:

FASCIA ISEE	COMPARTECIPAZIONE
Fino ad € 6.000,00	€ 1,00
Oltre € 6.000,00 e fino a € 8.000,00	€ 2,00
Oltre € 8.000,00 e fino a € 10.000,00	€ 3,00
Oltre € 10.000,00	€ 3,80 (tariffa base)

3. In caso di mancata presentazione della domanda di agevolazione o di presentazione di domanda di agevolazione priva di ISEE o ricevuta di presentazione della DSU, alle famiglie verrà applicata la tariffa base.

Art. 4 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

 Per il calcolo dell'ISEE il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente e dal nucleo familiare di appartenenza come indicato nel D.P.C.M 5/12/2013, N. 159 e nel Decreto Direttoriale 7/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 5 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 1. La misura della tariffa agevolata verrà determinata annualmente con deliberazione giuntale, sulla base della fascie ISEE.
- 2. Qualora l'Amministrazione non dovesse approvare le tariffe annuali, si applicano le tariffe fissate nel precedente periodo.
- 3. La Giunta Comunale, su proposta motivata degli uffici competenti, potrà concedere eventuali esoneri o riduzioni delle contribuzioni in deroga alle modalità di calcolo di cui agli articoli precedenti.

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- La domanda di agevolazione va presentata contestualmente all'atto di iscrizione / richiesta del servizio. La domanda deve essere accompagnata da ISEE rilasciato dall'INPS, ovvero di ricevuta di avvenuta presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica). In mancanza, si intenderà archiviata la richiesta. In tal caso, potrà comunque essere applicato il comma 4° del presente articolo.
- 2. Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda il Responsabile adotta un provvedimento, secondo le risultanze ISEE, in ordine alla concessione e alla misura dell'applicazione tariffaria agevolata.
- 3. Nel caso di avvenuto avvio del servizio mensa ed in pendenza di conclusione del procedimento di assegnazione dell'agevolazione, verrà temporaneamente applicata la tariffa base e successivamente, una volta concessa l'agevolazione, verrà effettuato il relativo conguaglio.
- 4. Anche successivamente al termine indicato al comma 1° la domanda potrà essere inoltrata ed accolta a partire dal primo giorno del mese successivo di esecutività della determinazione che concederà l'agevolazione. In caso di presentazione della domanda successivamente al 15 gennaio, la stessa dovrà essere accompagnata dal nuovo ISEE.
- 5. E' tassativamente escluso il diritto di rimborso di somme già iscritte a ruolo.

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7 – VARIAZIONI RILEVANTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

 Nel caso di variazioni rilevanti rispetto alla situazione economica del richiedente, lo stesso potrà presentare una nuova domanda di agevolazione allegando l'ISEE corrente. Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Art. 8 - VALIDITA' DELL'AGEVOLAZIONE

- Come previsto dalla normativa vigente, l'ISEE scade il 15 gennaio dell'anno successivo. Pertanto la richiesta di agevolazione e la relativa concessione ha validità per tutto l'anno scolastico considerato con l'ISEE presentato assieme alla domanda, data la validità dell'ISEE per le prestazioni già richieste prima della relativa scadenza.
- Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, il Comune non prenderà in considerazione nuove domande in corso d'anno scolastico perché il richiedente ha ottenuto un ISEE inferiore a quello del periodo precedente. In caso di presentazione comunque, la domanda verrà presa in considerazione per l'anno scolastico successivo.

ART. 9 – PREDISPOSIZIONE MODULISTICA

- 1. L'ufficio competente è tenuto a predisporre apposita modulistica da utilizzare per le richieste di agevolazione.
- 2. La stessa dovrà contenere indicazioni utili per agevolare la compilazione e per reperire gli elementi necessari per l'ottenimento delle attestazioni ISEE.

ART. 10 - SCADENZE PER IL PRIMO ANNO SCOLASTICO DI APPLICAZIONE 2016 / 2017

1. In considerazione dell'entrata in vigore del presente regolamento ad anno scolastico iniziato ed in deroga all'art. 6, comma 1°, esclusivamente per l'anno scolastico 2016/2017 saranno ritenute valide le domande presentate entro il 31/10/2016.